

COMMISSIONE CENTRALE JUNIORES

REGOLAMENTO

Approvato dal Comitato di Indirizzo e Controllo in data 4 ottobre 2025

Art. 1 Costituzione e Sede

1. E' costituita presso la Sede Centrale del CAI quale Organo Tecnico Centrale consultivo la Commissione Centrale Juniores, in seguito denominata CCJ.
2. La CCJ è retta dal presente Regolamento che dispone sulle sue specifiche finalità e sulla sua autonomia organizzativa, funzionale e gestionale secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

Art. 2 Scopi

La CCJ ha lo scopo di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita del Sodalizio preparandoli quali futuri dirigenti e/o titolari:

- a) attuando le funzioni di indirizzo stabilite dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC);
- b) sviluppando progetti e promuovendo iniziative nell'ambito dei programmi di attività approvati dal CC, sulla base di budget di spesa approvati dal CDC
- c) indirizzando i gruppi sezionali e i coordinamenti regionali/interregionali

Art.3 Limitazioni

1. Possono assumere incarichi nella struttura organizzativa centrale (CCJ) soci che ricoprono incarichi elettivi all'interno della struttura del CAI, e che non abbiano compiuto anni 25.
2. La CCJ non può nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne al CAI, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).
3. La CCJ non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Art.4 Composizione e Durata

1. La CCJ è composta da 4 componenti più il Presidente che vengono eletti dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC e dal Consigliere centrale referente sulla base delle candidature provenienti dai GR, dalle Sezioni e da singoli soci e in base a criteri oggettivi, ovvero equilibrio di genere, rappresentanza territoriale e competenza.
2. Le proposte di candidatura da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità nel campo in cui operare, sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza che attesti anche l'appartenenza ad un gruppo sezionale.
3. I componenti della CCJ nominati ai sensi del presente articolo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del PG.
4. Il CC e il CDC nominano tra i rispettivi componenti il referente incaricato di seguire l'attività della CCJ, il quale viene invitato a partecipare alle riunioni e relaziona al rispettivo Organo sul funzionamento e sull'operato della stessa

5. La CCJ, nella prima riunione successiva alla nomina del Presidente, elegge un Vicepresidente, un Segretario ed assegna i compiti istituzionali ai suoi membri.

6. I componenti della CCJ, compreso il Presidente, prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito, non possono essere retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità previste dall'apposito regolamento CAI.

7. Il componente che per tre volte consecutive non sia intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni della CCJ decade e si provvede alla sua sostituzione; analogamente si procede nel caso di dimissione o di cessazione per qualsiasi altra causa. Il nuovo nominato assume l'anzianità del componente sostituito.

Art.6 Compiti

1. Compiti del Presidente:

- a) rappresenta la CCJ anche nel coordinamento OTCO-SO
- b) convoca, anche in via telematica, e presiede le riunioni della CCJ;
- c) coordina le aree di lavoro e svolge le funzioni affidategli dal CCJ in base alle sue competenze;
- d) presenta al CDC il programma delle attività previste per l'anno successivo;
- e) presenta al CC e al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro i termini indicati dalla Direzione;
- f) è affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla CCJ;
- g) informa con sollecitudine i referenti del CC e del CDC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere di urgenza.

2. Compiti della CCJ:

- a) progetta, sulla base delle linee di indirizzo ricevute, e coordina, anche con altre componenti del Sodalizio, le attività della CCJ;
- b) assegna le funzioni tecnico scientifiche a ciascuno dei suoi membri tenendo conto delle rispettive competenze;
- c) propone, sentiti i referenti del CC e del CDC, modifiche al presente regolamento.

3. Compiti del Segretario:

- a) collabora con il Presidente ed opera a favore di tutta la commissione;
- b) redige i verbali delle riunioni e li trasmette ai referenti del CC e del CDC e alla Direzione.
- e) predispone e mantiene aggiornato l'elenco dei referenti regionali, dei gruppi sezionali e loro referenti e lo comunica ai referenti del CC del CDC e alla Direzione.

3. Compiti del Vicepresidente:

- a) sostituisce il Presidente in caso di impedimento del medesimo;
- b) collabora con il Presidente e con il segretario nei rispettivi compiti;
- d) svolge le funzioni assegnategli dalla CCJ in base alle sue competenze.

Art.7 Funzionamento

1. La CCJ si riunisce su convocazione del Presidente e la riunione può essere svolta anche in via telematica.
2. Le riunioni sono validamente costituite se risulta presente la maggioranza dei componenti e alla presenza del Presidente o del Vicepresidente.
3. La convocazione viene inviata per via telematica a tutti i componenti, al Presidente Generale, al Direttore nonché ai referenti del CC e CDC.
5. Le decisioni della CCJ sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 8 Norme finali

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. La CCJ può proporre eventuali modifiche al presente Regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

Art. 8 Norme transitorie

1. In costanza di mandato dell'attuale PG non si applicano i limiti di cui all'art 3.1 ma per tutti i componenti della CCJ vige il limite di età massima di 30 anni compiuti al momento della scadenza del termine di presentazione della candidatura.